

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI


MINISTERO DELLA DIFESA
NAVARM
Divisione Contratti
Report n° 20186
in data 12 DIC. 2012

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N°80213470588)

CIG 4663315147

CONTRATTO



per copia conforme
L'UFFICIALE ROGANTE
Funz. Amm. e Doc. Livia MANISCALCO

T/1368

che si stipula tra il Ministero della Difesa (NAVARM) e la Società ORIZZONTE SISTEMI NAVALI S.p.A. con sede legale in Genova, per l'acquisizione di uno studio per "Integrazione delle principali caratteristiche navali e dell'efficacia operativa nella fase progettazione iniziale - OEM (Operational Evaluation Model in early stage design)" FASE 1 (Lotti 1, 2 e 3) per l'importo di € 320.354,37 (euro trecentoventimilatrecentocinquantaquattro/37) oltre FASE 2 (Lotti 4 e 5 Opzionali) per un importo di € 145.031,41 (Euro centoquarantacinquemila-trentuno/41), pari al 50% dell'importo totale dell'impresa (quota a carico dell'A.D.).

L'anno duemiladodici, il giorno VENTI del mese di DICEMBRE in Roma, in una sala del

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ministero della Difesa - NAVARM - (codice fiscale n°80213470588).

Innanzi a me, dott.ssa Livia MANISCALCO, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'A.D. della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47 della legge 16/02/1913 n°89, come modificato dalla legge del 28/11/2005 n°246.

SONO COMPARSI

- Dott.ssa Giorgia FELLI - Dirigente nel Ministero della Difesa (Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali) in rappresentanza dell'A.D., e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "la Società",

- L'Ing. Giuseppino BELLOSSI nato a San Nazzaro Sesia (NO) il 17/11/1953, in qualità di Procuratore Speciale della Società ORIZZONTE SISTEMI NAVALI S.p.A. con sede legale in Genova - Via Brigata Bisagno n°45/R (codice fiscale n°0476489100) come risulta dal certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Genova in data 17/10/2012 e dalla Procura Speciale n°89157

di Rep. in data 17/12/2012.



per copia conforme
L'UFFICIALE ROGANTE
Funz. Amm. vs. Dott.ssa Livia MANISCALCO

Da tale certificati, in atti, io sottoscritto
Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del
medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la
Società stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io
Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la
stipulazione, a mio rogito, del presente contratto
in forma pubblico - amministrativa.

PREMESSO CHE

- a seguito della determinazione a contrarre n°102
del 29 ottobre 2012, è stata inviata richiesta di
offerta alla società in data 7 novembre 2012 ;
- la società ha presentato offerta in data
13/11/2012;
- una Commissione ha effettuato l'analisi dei costi
dell'offerta citata, verificandone la congruità;
- tali nuovi prezzi sono stati sottoposti
all'accettazione della società in data 05/12/2012;
- la società ha accettato i prezzi suddetti in data
08/12/2012.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

Per l'esecuzione del presente contratto valgono le

condizioni fissate nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n°207, che, benché non allegate al presente contratto, ai sensi dell'art.99 R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante e che le parti contrattuali dichiarano di ben conoscere.

ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Il Responsabile del Procedimento "RUP" è il Direttore pro-tempore della 1^a Divisione.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione "DEC" del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 301 del D.P.R. 207 del 2010 verrà indicato contestualmente alla comunicazione di avvio della esecuzione del contratto.

ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 4 (OGGETTO)

4.1. La Società si impegna a fornire uno studio per l'integrazione delle principali caratteristiche navali e dell'efficacia operativa nella fase di progettazione iniziale - OEM (Operational Evaluation Model in early stage design)".

L'attività è articolata in n°2 FASI, di cui una opzionale:



per copia conforme
L'UFFICIALE ROGANTE
Funz. Amm.vo Dott.ssa Livia MANISCALCO

La FASE 1 comprende i Lotti 1, 2 e 3 di seguito indicati:

Lotto 1 : Piano della qualità e definizione del livello di dettaglio con cui modellizzare i task navali durante la fase di Early Stage Design al fine di individuare i Key Parameters;

Lotto 2: Definizione delle specifiche del Valutatore Operativo con l'individuazione dell'approccio da seguirsi per lo sviluppo del medesimo;

Lotto 3: Implementazione applicativo software OEM e Raccolta risultati;

la FASE 2 comprende i seguenti lotti opzionali:

Lotto 4: Analisi statistica e sviluppo dei modelli surrogati dei tasks navali;

Lotto 5: Sviluppo rappresentazione grafica (librerie grafiche, software per applicativo OEM).

4.2. Per la tipologia delle prestazioni di cui al precedente paragrafo, di natura esclusivamente intellettuale, in conformità alle norme attualmente in vigore in materia di tutela e di sicurezza nei luoghi di lavoro D.L.vo 09.04.2008 n°81, valutata l'assenza di interferenze, le parti ritengono di **non**

h. Belmon

Offici

Maniscalco

dover procedere alla elaborazione del DUVRI

(documento unico di valutazione dei rischi da interferenza).

ARTICOLO 5 (PREZZO)

L'importo delle prestazioni di cui alla FASE 1 del presente contratto è di € 320.354,37 (euro trecentoventimilatrecentocinquantaquattro/37), di cui € 2.030,40 (euro duemilatrenta/40) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni alla società, ripartito come segue:

Lotto 1: € 100.820,50 (euro centomilaottocentoventi/50);

Lotto 2: € 65.911,60 (euro sessantacinquemilanovecentoundici/60),

Lotto 3: € 153.622,27 (euro centocinquantatremila-seicentoventidue/27).

L'importo della FASE 2 (opzionale) del presente contratto è di € 145.031,41 (Euro centotrentacinquemilatrentuno,41) ripartito come segue:

Lotto 4: € 77.760,47 (Euro settantasettemilasettecentosessanta,47) ;

Lotto 5: € 67.270,94 (Euro sessantasettemiladuecentosettanta,94).

ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)



per copia conforme
L'UFFICIALE ROGANTE
Amministratore Delegato Livia MANISCALCO

La Società dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'A.D., si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'A.D. debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla Società a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE)

7.1. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, come specificate all'art. 123

h. Berni

g. f. u.

Maniscalco

del D.P.R. 207 del 2010, la Società ha presentato quietanza di deposito cauzionale comprovante il versamento della somma di € 16.018,00 (Euro sedicimiladiciotto/00), presso la BANCA D'ITALIA sul conto corrente n°25037, IBAN: IT 49 V 01000 03245 350200025 037 rilasciata dalla BANCA CARIGE AG. 39 sede di Genova - Piazza delle Americhe n°1 in data 19/12/2012, pari al 5% dell'importo contrattuale, poiché la Società è in possesso di una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, come previsto dagli artt. 75, comma 7, e 113 del d.Lgs. n°163/2006.

Resta ferma la facoltà di cui al comma 4 del citato art. 123.

7.2. Per la FASE 2 (opzionale) la Società verserà il deposito cauzionale, a seguito dell'esercizio dell'opzione da parte dell'A.D..

7.3. Il predetto deposito cauzionale sarà svincolato proporzionalmente, con le modalità di cui all'art. 113 del d.Lgs 163 del 2006, fino alla soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e alla liquidazione del saldo.

ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO, ULTIMAZIONE



per copia conforme
L'UFFICIALE ROGANTE
Funz. Amm. vo Dott.ssa Livia MANISCALCO

DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA')

8.1.1. Le prestazioni di cui all'articolo 4 del presente contratto saranno oggetto di **comunicazione di intervenuta ultimazione**, da parte della Società, **al Direttore dell'esecuzione**, al RUP se soggetto diverso dal primo, e alla 12^a divisione liquidazioni, entro i seguenti termini:

a) - FASE 1:

Lotto 1: giorni solari 150 (centocinquanta) decorrenti, una volta divenuto efficace il contratto, dalla data di ricezione, da parte della Società, della comunicazione di avvio di esecuzione del contratto "T₀", che il "DEC" invierà alla Società stessa;

Lotto 2: giorni solari 90 (novanta) decorrenti, dalla data di ricezione, da parte della Società, della comunicazione dell'accettazione del Lotto 1 "T₀₂", che la Commissione preposta alla verifica di conformità o il "DEC" invierà alla Società stessa;

Lotto 3: giorni solari 120 (centoventi) decorrenti, dalla data di ricezione, da parte della Società, della comunicazione dell'accettazione del Lotto 2 "T₀₃", che la Commissione preposta alla verifica di conformità o il "DEC" invierà alla Società stessa.

Handwritten signature

Handwritten signature

Altamascalco

b) - FASE 2 (OPZIONALE):

Lotto 4: giorni solari 240 (duecentoquaranta) decorrenti, dalla ricezione, da parte della Società, della comunicazione di avvio delle prestazioni "T₀₄", che il "DEC" invierà alla Società stessa;

Lotto 5: giorni solari 120 (centoventi) decorrenti, dalla data di ricezione, da parte della Società, della comunicazione dell'accettazione del Lotto 4 "T₀₅", che la Commissione preposta alla verifica di conformità o il "DEC" invierà alla Società stessa.

8.1.2. L'A.D. si riserva la facoltà di esercitare l'opzione relativa alla FASE 2 del contratto, entro e non oltre l'E.F. 2014. Dell'esercizio dell'opzione sarà data comunicazione, dal "DEC", alla Società e alla 12^a Divisione Liquidazioni.

Qualora non venga esercitata l'opzione da parte dell'A.D., entro i suddetti termini, nulla sarà dovuto alla Società.

8.2. La comunicazione da parte della Società di intervenuta ultimazione delle prestazioni deve espressamente contenere la dichiarazione che:

a) le prestazioni oggetto del contratto rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;



per copia conforme
L'UFFICIALE ROGANTE
Amm.vo Dott.ssa Livia MANISCALCI

b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione del Direttore dell'esecuzione e della Commissione responsabile della verifica di conformità.

8.2.1. Le prestazioni da sottoporre alla verifica di conformità dovranno inoltre essere accompagnate dall'Attestato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dall'Allegato Tecnico.

Il Direttore dell'esecuzione verifica la completezza della documentazione citata ed effettua i necessari accertamenti, rilasciando il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 309 del D.P.R. 207 del 2010.

8.2.2. La verifica di conformità sarà avviata entro 20 giorni solari decorrenti dal rilascio del certificato attestante l'intervenuta ultimazione delle prestazioni e sarà condotta, sulla base dei documenti indicati all'art. 315 del D.P.R. 207 del 2010 e secondo "Procedure di collaudo ed Accettazione (PCA)".

8.2.3. Le (PCA) saranno sottoposte dalla Società all'approvazione della 1^Divisione di NAVARM, almeno 30 giorni solari prima della data di ultimazione

Handwritten signature: iBelm

Handwritten signature: JF

Handwritten signature: Otauroles

delle prestazioni. Ove tale termine non dovesse essere rispettato, non si procederà alla verifica di conformità. In caso di rifiuto all'approvazione delle (PCA), le stesse dovranno essere ripresentate all'approvazione entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto rifiuto.

8.2.4. La verifica di conformità dovrà concludersi entro il termine di giorni solari 60.

8.3. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese della Società. Nel caso in cui essa non ottemperi a siffatto obbligo, il Direttore dell'esecuzione dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto alla Società stessa. Le eventuali spese di missione per il personale dell'A.D. incaricato dei collaudi resteranno a carico dell'A.D. stessa.

8.4. La Commissione appositamente costituita secondo le norme in uso nell'A.D., incaricata della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del procedimento ed il Direttore dell'esecuzione. Il Direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso alla Società contraente del giorno della verifica di



per copia conforme
L'UFFICIALE ROGANTE
Fuhrz. Amm.vo/Donzesa Livia MANISCALCO

conformità, affinché quest'ultima possa intervenire.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale contenente una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, gli estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

[Handwritten signature]

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

[Handwritten signature]

8.5. Sulla base di quanto rilevato, la Commissione che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni siano o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, se siano collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite alla Società, indica il termine entro il quale le prestazioni devono essere ripresentate, comunque non

[Handwritten signature]

superiore a 30 gg.ss. per ciascun lotto della Fase 1 e dell'eventuale Fase 2.

8.6. Tale termine non può essere assegnato più di una volta in relazione alla medesima prestazione.

8.7. Il certificato di verifica di conformità può essere rilasciato quando la Società abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Esso contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione della Società contraente, il nominativo del Direttore dell'esecuzione, la data di avvio dell'esecuzione del contratto (di cui all'ultimo periodo del precedente para 8.1.1), il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni, il richiamo agli eventuali verbali dei controlli in corso di esecuzione, il verbale del controllo definitivo, l'importo totale ovvero, se differente, l'importo a saldo da pagare alla Società.

E' fatta salva la responsabilità della Società per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.



per copia conforme
L'UFFICIALE ROGANTE
Funz. Amm. va Dott. ss. Livia MANISCALCO

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione alla Società, la quale lo sottoscrive nel termine di (15) quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma possono essere aggiunte le contestazioni ritenute opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Con apposita relazione riservata la commissione che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni della Società e sulle eventuali penali da applicare.

[Handwritten signature]

8.8. FASE 2 (OPZIONALE)n Lotti 4 e 5:

La verifica di conformità dei lotti 4 e 5 sarà condotta in analogia ai lotti della Fase 1.

8.9. La Società entro 30 giorni solari dalla ricezione della del Certificato di conformità attestante l'avvenuta approvazione ed accettazione del lotto 1, dovrà presentare a SEGREDIFESA V Reparto una copia informatica dello stesso, corredata dei documenti previsti nella S.T..

[Handwritten signature]

Analogamente per la FASE 2 (Opzionale), qualora venga esercitata l'opzione da parte dell'A.D., la Società dovrà presentare, a SEGREDIFESA V Reparto, la documentazione relativa ai suddetti Lotti.

[Handwritten signature]

8.10. Tutte le comunicazioni da parte della

Società, soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'A.D., mediante una delle seguenti modalità:

telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendo dalla data di ricezione della stessa, lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

Le comunicazioni dell'A.D. saranno effettuate, oltre che con le modalità sopraindicate, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 9 (SUBAPPALTO)

9.1. E' previsto il subappalto con l'IROI S.r.l. ai sensi e nei limiti di cui all'art. 118 del D.lgs 163 del 2006.

Almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni relative al contratto di subappalto, la Società dovrà presentare alla 1^Divisione di NAVARM apposita istanza contenente:

- 1) il contratto di subappalto;
- 2) la certificazione attestante il possesso, da parte



del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione tecnici ed economici prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata;

3) una dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del d.Lgs. n 163 del 2006;

4) una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di Raggruppamento temporaneo, Società o Consorzio;

5) una dichiarazione dalla quale risulti che non sussiste, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n°575, e successive modificazioni.

Dal contratto di subappalto dovrà risultare, a pena di nullità assoluta, che il subappaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n°136; che l'affidatario pratica, per le prestazioni affidate


in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal contratto, con ribasso non superiore al 20% e corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Il citato obbligo di tracciabilità grava su tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture di cui all'oggetto contrattuale.

I pagamenti ai subappaltatori saranno effettuati direttamente dalla Ditta subappaltante, rispettando gli obblighi previsti dall'articolo 118 della d. Lgs 163 del 2006 (trasmissione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla Ditta al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate).

9.2. Le prestazioni da fornire in base al presente contratto dovranno essere, rispettivamente, costruite ed espletate dalla Società contraente salvo quanto oggetto di subappalto autorizzato dall'A.D..

ARTICOLO 10 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE
CONTRATTUALE)



per copia conforme
L'UFFICIALE ROGANTE
Funz. Amm. vo Dist. ssa Livia MANISCALCO

10.1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società contraente.

10.2. L'A.D. può ammettere variazioni al contratto qualora:

- sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- sussistano cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o intervenga la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- sopravvengano eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.


Le suddette variazioni richieste dall'A.D. in aumento o in diminuzione rispetto alle prestazioni originariamente dedotte in contratto sono formalizzate:

- fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione, da parte della Società, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;

- qualora superino tale limite, mediante stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto principale, previa acquisizione del consenso della Società contraente.

10.3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'A.D., le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Tali

varianti sono approvate dal responsabile del procedimento.



per copia conforme
L'UFFICIALE ROGANTE
Funz. Amm. vo Dott. ssa Livia MANISCALCO

ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI)

Qualora la Società, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine stabilito in contratto, ha facoltà di richiedere la proroga di tale termine.

La richiesta di proroga deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti del responsabile unico del procedimento, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)


Ai sensi dell'art. 308 del D.P.R. 207 del 2010, qualora avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore, o circostanze speciali, in relazione alle quali debba procedersi alla redazione di varianti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 311, comma 2, lettera c), del medesimo D.P.R. non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano temporaneamente la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della

prestazione, il Direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità precisate ai commi 4 e 5 del citato articolo 308.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto e nel caso in cui sia dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

Anche al di fuori dei casi predetti il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 159 e 160 del D.P.R. 207 del 2010, determinando il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione del contratto.

Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i sei mesi complessivi, la Società può



per copia conforme
L'UFFICIALE ROGANTE
Funz. Amm.vo Dott.ssa Livia MANISCALCO

richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennità; qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi
allo scioglimento, corrisponderà alla Società i
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti.

Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione
dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta
la corresponsione alla Società di alcun compenso o
indennizzo.

Handwritten signature

ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

In caso di risoluzione del contratto per
provvedimenti di condanna o sentenze definitive
comminati a carico della Società o dei propri
rappresentanti, ovvero per grave inadempimento,
grave irregolarità e grave ritardo nell'esecuzione
delle prestazioni dedotte in contratto, si applicano
gli articoli 135,136,138,139 e 140 del D.lgs. 163
del 2006.

Handwritten signature

ARTICOLO 14 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

La Società assume completa e diretta responsabilità
dei diritti di privativa industriale e di
esclusività che possono essere vantati dai terzi,
per le prestazioni oggetto del presente contratto,
tenendo indenne l'A.D. da qualsiasi pretesa, azione

Handwritten signature

o addebito.

ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'A.D. di vigilare sull'andamento dell'esecuzione delle prestazioni da fornire, essa può procedere a verifica di conformità nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale scopo. In tal caso deve essere invitata ai controlli la Società e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo la Società dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'A.D. le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

La Società, nell'ambito di tale verifica dovrà presentare il piano di controllo di qualità, il proprio documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto.

Nel caso che i controlli risultassero impossibili



per copia conforme
L'UFFICIALE ROGANTE
Funz. Amm.vo Dott.ssa Livia MANISCALC

per il rifiuto da parte della Società di consentirli
o, comunque, di fornire le informazioni necessarie
per eseguirli, l'A.D. ha facoltà di risolvere il
contratto con incameramento della cauzione per grave
ritardo nell'esecuzione delle prestazioni.

ARTICOLO 16 (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.
163, è ammessa la cessione del credito, con le
seguenti modalità:

l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per
scrittura privata autenticata da notaio, deve essere
tempestivamente notificato all'A.D. (12^Divisione di
NAVARM);

- il credito ceduto può riferirsi all'intero
importo del contratto o al valore di uno o più
lotti;
- non è consentita la cessione dell'importo di
singole fatture che comportino un frazionamento
diverso rispetto a quanto sopra esposto.

Non è consentito che una singola cessione di credito
sia riferita contemporaneamente a più contratti.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette
modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'art. 117,
comma 3, del suddetto D.lgs n. 163/2006.

hBem

Effeu

Alcauxdo


ARTICOLO 17 (PAGAMENTI)

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata.

Per poter ricevere il pagamento la Società dovrà emettere regolare fattura intestata a NAVARM - 12^Divisione - e presentarla al Direttore dell'esecuzione contrattuale che provvederà ad inoltrarla, in un'unica soluzione, corredata di tutta la documentazione necessaria (certificato di collaudo, verbale di consegna, documenti di assunzione in carico e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della liquidazione), alla 12^Divisione di NAVARM e, per conoscenza, alla 1^Divisione.

Il pagamento avverrà nel modo seguente:

- FASE 1:
- Lotti 1 e 2: - 100% dell'importo contrattuale dopo emissione del certificato di verifica di conformità ed accettazione da parte dell'A.D.;
- Lotto 3: - 90% dell'importo contrattuale, dopo emissione del certificato di verifica di conformità ed accettazione da parte da parte dell'A.D.;



- 10% dell'importo contrattuale, alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia da parte da parte dell'A.D.; il pagamento della suddetta rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Società e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

[Handwritten signature]

- FASE 2 (opzionale):

- Lotto 4: - 100% dell'importo contrattuale dopo emissione del certificato di verifica di conformità ed accettazione da parte dell'A.D.;

- Lotto 5: - 90% dell'importo contrattuale, dopo emissione del certificato di verifica di conformità ed accettazione da parte da parte dell'A.D.;

- 10% dell'importo contrattuale, alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia da parte dell'A.D.; il pagamento della suddetta rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Società e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

[Handwritten signature]

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo

[Handwritten signature]

n°231 del 2002, le parti concordano che i mandati di pagamento saranno emessi, dalla 12^Divisione di NAVARM, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'avvenuta ricezione da parte del suddetto ufficio della relativa fattura, corredata dei documenti prescritti.


Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo, le parti concordano, altresì, che ai ritardi nei pagamenti si applichi il saggio di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c., calcolato dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine alla data di emissione del relativo mandato di pagamento.

ARTICOLO 18 (PENALITÀ)

18.1.1. FASE 1 - Lotti 1, 2 e 3:

Ai fini dell'applicazione delle penalità i termini di tempo, previsti al precedente articolo 8.1.1 saranno, nell'ambito di ciascun lotto, sommati e considerati come un unico termine complessivo.



per copia conforme
L'UFFICIALE ROGANTE
Funz. Amm. Vo. Dott. ssa Livia MANISCALCO

Qualora la Società incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini sarà sottoposta alla penalità giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'importo del lotto, fino ad un massimo pari al margine industriale calcolato per la presente fornitura, del valore del Lotto stesso.

18.1.2. FASE 2 (opzionale):

Le penalità saranno applicate in modo analogo al lotto 1.

18.2. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al margine industriale calcolato per la presente fornitura, il responsabile del procedimento proporrà all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

18.3. L'eventuale domanda della Società per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, pena decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità.

18.4. La domanda dovrà essere redatta in carta bollata ed indirizzata, per le decisioni di competenza, al Ministero della Difesa- NAVARM;

Maniscalco

Effetti

Maniscalco

Servizio Contenzioso, per il tramite del responsabile del procedimento, il quale provvederà ad inoltrarla dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 19 (REVISIONE PREZZI)

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

ARTICOLO 20 (MODALITA' DI RISCOSSIONE)

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 e ai sensi dell'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n°136, e successive modificazioni e integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul conto corrente bancario deicato n°000000784180 intestato al nome della Società contraente presso la Banca CARIGE S.p.A. Agenzia 39 sede di Genova - Piazza delle Ammeriche n°1, IBAN. IT48 P061 7501 5990 0000 0784 180 e le persone delegate ad operare su di esso sono i Signori:

Angelo FUSCO codice Fiscale: FSCNGL52M10B885V;

Rosario DE GRAZIA codice Fiscale: DGRRRS47A01L439Y;

Roberto BALOCCHI codice fiscale: BLCRRT46C22D9691;

Mauro SOBRINO codice fiscale: SBRMRA54C03D969D;

Francesco NOSCHESE codice fiscale:NSCFNC55D08F839G.



per copia conforme
L'UFFICIALE ROGANTE
Funz. Amm. vo Dott. ssa Lina MANISCALCO

Eventuali variazioni delle coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Società.

Essa dichiara di esonerare l'A.D. della difesa da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')

La Società assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Roma.

ARTICOLO 22 (GARANZIE)

22.1.1. Fase 1 - Lotti 1 e 2: non è prevista la garanzia.

22.1.2. Lotto 3: - dalla data di accettazione della fornitura del lotto 3 decorre il periodo di garanzia che avrà la durata di 365 (trecentosessantacinque)

giorni solari.

22.1.3. Fase 2 (opzionale) - Lotto 4: non è prevista la garanzia.

22.1.4. Lotto 5: la garanzia avrà la stessa decorrenza e durata del lotto 3.

22.2. In tale periodo la Società si impegna a fornire, a titolo gratuito, l'assistenza tecnica necessaria per l'uso del software per le finalità dell'A.D. con un apposito help desk on line come previsto da D.lgs. 2 febbraio 2002 n.24 e fino ad un massimo di 60 ore/h di intervento del proprio personale su Roma.

In tale periodo, inoltre, la Società si impegna ad intervenire per sostituire, a sua cura e spese, quelle parti che per difetti di realizzazione, non rilevati all'atto della verifica di conformità, si dimostrassero inadeguate, ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le parti della fornitura che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, per quanto riguarda sia le materie prime sia i componenti impiegati, oppure

risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'A.D..

Gli interventi saranno effettuati dalla A.D. se questa lo giudicherà preferibile per bisogni di servizio.

In tal caso la A.D. esigerà il rimborso delle spese fatte.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dalla Società e restituite dalla Società stessa a sua cura e spese.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico della Società, comprese quelle di spedizione, di montaggio e smontaggio.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale la Società avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione, decorrente dalla data di ricezione da parte della Società della comunicazione con cui verrà invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi, alla data di avvenuta eliminazione

Maniscalco

Maniscalco

Maniscalco

dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

23.1. La Società è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

23.2. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo disporrà il trattenimento dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva sarà disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

23.4. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva relativo alla Società contraente, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del d.Lgs. 163 del 2006,



per copia conforme
L'UFFICIALE ROGANTE
Funz. Amm.vo Dott.ssa Maria MANISCALCO

[Handwritten signature]

la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'A.D. dichiarerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118 del d.Lgs. 163 del 2006.

ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico della Società, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Società è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

[Handwritten signature]

Il versamento della somma di cui al precedente

[Handwritten signature]

comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 11^a Divisione Contratti - per essere allegato al contratto.

Le prestazioni costituenti oggetto del presente contratto sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto nella misura del 21%.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n°131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 168,00 (euro centosessantotto/00).

ARTICOLO 25 (PROPRIETA' DEL PROGETTO E REDEVANCES)

25.1. La proprietà del progetto, "moduli software" sviluppati dalla Società nell'ambito della presente Ricerca, resterà di proprietà della Società stessa, che potrà liberamente utilizzare, aggiornare migliorare e commercializzare ai propri fini senza nulla dovere all'A.D. a meno di quanto previsto al

successivo punto 25.2.

per copia conforme
L'UFFICIALE/ROGANTE
Funz. Amm. Vo Dott. ssa Livia MANISCALCO

25.2. Qualora, tuttavia, nel periodo di 3650 giorni solari decorrenti dalla data di approvazione del presente contratto nei modi di legge, la Società dovesse stipulare contratti per l'utilizzo delle banche dati, dei modelli matematici e dei dati/risultati sperimentali sviluppati appositamente per le Unità Navali della MMI, di entità variabile, per la fornitura a terzi di prestazioni direttamente derivate dal progetto oggetto del presente contratto, essa sarà obbligata a riconoscere delle "redevances" a favore dell' A.D., consistenti in una parte (calcolata in percentuale) del prezzo fatturato per la fornitura delle prestazioni.

L'ammontare delle redevances potrà variare, in relazione/proporzione alla parte del progetto utilizzata ed attuata, fino ad un massimo del 10% da applicare quando vi sia utilizzo per conto terzi delle banche dati dell'Amministrazione Difesa.

La valutazione tecnica sul progetto, al fine di stabilire quale e quanta parte ne sia stata utilizzata per effettuare le forniture a terzi, sarà effettuata dall'A.D. in contraddittorio con la Società e dovrà risultare da apposito verbale

WBEW

GFey

Maniscalco

sottoscritto dalle parti.


La Società assume l'obbligo, per il periodo sopra indicato, di chiedere all'A.D. la preventiva autorizzazione allo svolgimento di trattative con terzi per la fornitura di unità identiche o derivate da quelle oggetto del presente contratto.

Tale autorizzazione potrà essere rilasciata a giudizio insindacabile dell'A.D. e subordinatamente all'impegno e possibilità da parte della Società di mantenere gli obblighi programmati derivanti dal presente contratto.

La Società ha l'obbligo di notificare al Ministero della Difesa - NAVARM -, tramite l'Ufficio Tecnico della A.D. competente per circoscrizione territoriale, la stipulazione dei relativi contratti con terzi e la ricezione degli ordinativi, i quantitativi ed i prezzi definiti per ciascuna fornitura.

A fornitura ultimata la Società invierà al Ministero della Difesa - NAVARM, tramite l'Ufficio Tecnico della A.D. competente per circoscrizione territoriale, copia della relativa fattura.

Il versamento all'A.D. delle "redevances" di cui sopra sarà effettuato dalla Società con l'osservanza



per copia conforme
L'UFFICIALE ROGANTE
Funz. Amm. v. Dott. ssa Livia MANISCALCO

di quanto segue:

a) - invio, entro 10 (dieci) giorni solari dall'avvenuto pagamento delle somme dovute da terzi a fronte di atti negoziali di qualsiasi natura, del conteggio effettuato per la determinazione dell'ammontare delle "redevances" all'Ufficio Tecnico della A.D. competente per circoscrizione territoriale.

L'ufficio Tecnico della A.D. competente, effettuati gli accertamenti dovuti, dovrà trasmettere la relativa documentazione alla 1^ Divisione di NAVARM che a sua volta, qualora concordi sull'importo delle "redevances", dovrà inviare il tutto al Ministero della Difesa - NAVARM -, 12^ Divisione. La predetta divisione inviterà la Società a versare l'importo dovuto indicando le modalità in base alle quali dovranno essere corrisposte le somme riguardanti le "redevances" stesse;

b) - versamento delle somme entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione della lettera raccomandata con A.R. con cui l'A.D. comunicherà le modalità di cui al precedente punto (a);

Le somme a titolo di "redevances" , da versare come sopra indicato, dovranno essere calcolate su ogni

pagamento in conto ed a saldo delle singole forniture a terzi.

In caso di ritardo sulle singole obbligazioni di cui alle precedenti lettere (a) e (b), la Società dovrà corrispondere gli interessi legali calcolati sull'ammontare delle relative "redevances" cui si riferisce l'inadempienza.

ARTICOLO 26 (DOMICILIO DELLA DITTA)

A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio in Genova - Viale Brigata Bisagno, 45/R, presso la propria sede legale.

ARTICOLO 27 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente contratto, mentre vincola la Società contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'A.D. se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

In conformità con quanto previsto all'art. 153 del D.P.R. n°207 del 2010, l'avvio dell'esecuzione del contratto dovrà avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto, (o non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge).



per copia certificata
L'UFFICIALE ROGANTE
Funz. Amm.vo Dolomina Livia MANISCALCO

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine suindicato per fatto o colpa dell'A.D., la Società contraente potrà chiedere di recedere dal contratto. In caso di accoglimento di tale istanza, la Società avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, purché in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 305 del D.P.R. 207 del 2010. Ove l'istanza della Società non sia accolta e si proceda comunque tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, la Società avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, con le modalità di calcolo stabilite all'articolo 305 citato.

Redm

La facoltà dell'A.D. di non accogliere l'istanza di recesso della Società non può esercitarsi, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale, o comunque sei mesi complessivi.


GF

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

Maniscalco

È scritto a macchina da persona di mia fiducia -
legge 27 dicembre 1975, n. 790 - ma per mia cura
datato a mano, in pagine n°42, e in fogli n°21 di
cui si compone fin qui.

P. LA SOCIETA'



Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e
1342 C.C., la Società ORIZZONTE SISTEMI NAVALI
S.p.A., dichiara di approvare espressamente le
seguenti clausole:

ART. 6 - Clausola di salvaguardia;

Art. 17 - Pagamenti.

P. LA SOCIETA'



P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA



L'UFFICIALE ROGANTE

